

Legge regionale 10 gennaio 1983 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

Interventi regionali per i centri storici.

Art. 6

Utilizzazione degli alloggi recuperatio realizzati dal Comune

Gli alloggi già di proprietà comunale o acquisiti dal Comune tramite esproprio o cessione bonaria, oggetto di interventi di recupero o di nuova edificazione a carico della sovvenzione di cui al precedente articolo 1, possono essere alienati o assegnati in locazione.

La scelta tra l' alienazione e l' assegnazione in locazione è deliberata dal Consiglio comunale.